

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 737-821-B)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARA Nicola, BALDI, VENTURI, SCARDACCIONE, CAROLLO, CECCATELLI, MELANDRI e COLOMBO** Vittorino (V.); **FABBRI, CIMINO, DI NICOLA, MURATORE, BUFFONI, SCEVAROLLI, GRECO e SELLITTI**

(V. Stampati nn. 737 e 821)

*approvato, in un testo unificato, dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 febbraio 1985*

(V. Stampato Camera n. 2568)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1985*

---

Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana**

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. Utilizzo di latte in polvere nei distributori automatici**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

All'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto il seguente terzo comma:

« È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei

*(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)*

a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti ».